

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 agosto 2025, n. 353

[ID VIP 13364] - Impianto agrivoltaico denominato "MALBECK", di potenza pari a 57,40 MWP da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) in località "LA TORRE" e "POZZO MARANO" e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "SAN DONATO".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ENGIE MALBECK S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 38324 del 28.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 108215 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 133120 del 13.03.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13364, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo all'impianto agrivoltaico denominato “MALBECK”, di potenza pari a 57,40 MWP da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) in località “LA TORRE” e “POZZO MARANO” e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località “SAN DONATO”, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “ENGIE MALBECK” S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 13364.pdf - 16b84223bc542caed3a712e783d0999f7998efefd3887a978b3435f4244def5a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 13364
Oggetto:	Progetto di un impianto denominato agrivoltaico "MALBECK", di potenza pari a 57,40 MWp da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) in località "La Torre" e "Pozzo Marano" e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "San Donato".
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)“ impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” di nuova realizzazione.
Proponente	Engie Malbeck S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione dell'energia elettrica di tipo Agrivoltaico denominato "MALBECK", di potenza pari a 57,40 MWp e potenza nominale di connessione pari a 45,00 MW da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) in località "La Torre" e "Pozzo Marano" e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "San Donato".

L'impianto è composto da otto campi, divisi in due gruppi distanti tra loro circa 3,4 km: i primi tre campi si trovano alla località "La Torre" mentre i rimanenti 5 alla località "Pozzo Marano". Ogni campo è delimitato da una recinzione perimetrale e provvisto di un cancello di accesso. Il progetto prevede l'inserimento di:

- 94094 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 610 Wp;
- n° 25 cabine di campo di trasformazione;
- n°9 cabine per i servizi ausiliari;
- n° 1 cabina di smistamento utente 36 kV all'interno del Campo 1, delle dimensioni di 15,00 x 4,60 m per un'altezza fuori terra pari a 3,50 m;

L'energia prodotta in uscita dalle cabine di trasformazione dei sottocampi sarà inviata mediante un cavidotto a 36 kV interrato, alla cabina di smistamento utente, prevista all'interno del Campo 1. Dalla cabina di smistamento utente si sviluppa una linea a 36 kV interrata per il trasferimento dell'energia prodotta dell'impianto agrivoltaico fino al punto di consegna della rete di trasmissione nazionale. L'impianto sarà infatti collegato in antenna a 36 kV su un futuro stallo 150 kV dell'esistente Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle", nel Comune di Ascoli Satriano (FG), previa realizzazione degli interventi estratti dalla STMG elaborata da Terna consistenti in:

1. un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" nel Comune di Ascoli Satriano (FG), la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto"
2. futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi" nel Comune di Melfi (PZ).
3. Gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Terna nell'area (Intervento 519-P - Interventi sulla Rete AT per la Raccolta della Produzione Rinnovabile in Puglia, Cluster 1 – Direttrice 150 kV "Foggia – Deliceto").

Il cavidotto a 36 kV interrato interno ai campi agrivoltaici per il collegamento delle cabine di campo avrà lunghezza complessiva di circa 7,7 km, mentre il cavidotto 36 kV interrato esterno ai campi agrivoltaici per il collegamento delle cabine di campo alla cabina di smistamento e di quest'ultima alla futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN, sarà interrato, per la totalità del suo percorso su strada esistente e avrà una lunghezza complessiva di circa 18,3 km.

L' intervento prevede la realizzazione di nuova viabilità a servizio dell'impianto per una lunghezza totale di circa 1 km e l'adeguamento di tratti di strada esistente per una lunghezza totale di 1540 m.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 94094 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da 610kW delle dimensioni 2382 x 1134 mm ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale on asse di rotazione Nord - Sud. I pannelli avranno una inclinazione massima allo zenitale di 55° e avranno altezza minima da terra 2,10 m, altezza massima di 4,086m e altezza al baricentro di rotazione di 3,02 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 7,5 m in asse ai pali dei tracker.

Inquadramento area di progetto

L'impianto agrivoltaico di progetto ricade nel territorio comunale di Cerignola alle località "La Torre" e "Pozzo Marano", a circa 11 km in direzione Ovest rispetto al centro urbano, nelle vicinanze del confine comunale con Ascoli Satriano, distante circa 13 km, dove è situata la cabina di connessione alla RTN, e distante circa 8 km da Stornarella. A circa 1,5 km in direzione sud rispetto all'impianto si colloca il lago Capacciotti, invaso artificiale, creato negli anni '50 sull'omonima marana. Le aree di installazione delle pannellature fotovoltaiche si attestano mediamente a 230 m slm e sono sub-pianeggianti.

L'impianto consta di otto campi che, per collocazione, possono essere raggruppati in due gruppi distinti. L'accesso ad entrambe le aree è garantito da strade locali che si immettono sempre nella SP 95.

L'area di installazione del campo fotovoltaico ricade nell'agro di Cerignola (FG) ed è censita catastalmente:

- Foglio di mappa 351, P.lle 96, 22, 28, 29, 31, 27, 102, 162, 163, 295, 20, 302;
- Foglio di mappa 352 P.lle 70, 71, 200, 75;
- Foglio di mappa 356 P.lle 18, 19, 29, 692, 713, 8, 9, 20, 686, 685, 702, 13, 21, 23, 24, 25, 504, 529, 688, 689, 695, 699, 716, 717, 11, 687, 690, 693, 698, 704, 705, 707, 708, 709, 711, 715, 719, 514, 714, 710, 22, 706, 697, 10, 696, 691;
- Foglio di mappa 357 P.lle 317.

La cabina di smistamento utente ricade nella particella 20 del foglio 351 del Comune di Cerignola.

Le opere di connessione alla RTN si collocano nel comune di Ascoli Satriano al fogli 75 p.lle 354, 143, 339, 344, 142, 15, 26.

Secondo il **Piano Urbanistico Generale PUG del comune di Ascoli Satriano** l'area oggetto di intervento ricade in Zone di tipo **"Zona agricola di tipo E"**.

Secondo il **Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cerignola (FG)** l'area oggetto di intervento ha come destinazione urbanistica **"Zona Agricola di tipo E"**.

Dall'analisi della Carta dei vincoli ambientali, idrologici ed archeologici (FV.CER01.PD.2.12.2) emerge quanto segue:

- Tutti i campi agrivoltaici a meno del Campo 7 e di parte del Campo 1 ricadono in un ambito territoriale di interesse archeologico. Anche il cavidotto a 36 kV, nel suo sviluppo su strada interessa lo stesso ambito;
- Parte del Campo 1 ricade in un ambito territoriale di elevato interesse archeologico;
- Parte del Campo 8 e più tratti del cavidotto interrato, interessano un ambito di alimentazione e rispetto delle risorse idriche

Tali aree risultano da PRG ma non sono previste tra gli elementi tutelati dal PPTR.





Figura 01: Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto

Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto Fotovoltaico a dx e dell'impianto Agrivoltaico a sx.

Figura 03: Particolare su ortofoto della Stazione Utente e della SE RTN

CONSIDERAZIONI SULL' IDONEITA' DELL'AREA



In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati dalla stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2. L'area è parzialmente racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché trattasi di aree agricole rinchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
Nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto Fotovoltaico FV è presente un parco eolico già autorizzato e realizzato RO8E1H2.
Come chiarito dal MASE nel Riscontro 106951/2023 all'interpello ambientale 32983/2023 tali aree "sono da considerarsi come aree industriali". Si può considerare un buffer di 500 m intorno ad ogni area occupata dagli impianti. (Fig.04)
3. l'area di impianto è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m (Fig.04);

Solo una parte dell'impianto Fotovoltaico in progetto (parte dei campi 1, 4 e 6) rientra tra le aree idonee secondo l'articolo lett. C ter.




Figura 04: Area di Impianto su ortofoto con indicazione degli impianti eolici esistenti con relativo buffer di 500 m

lett. C quater) l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto.

Si segnala che nel buffer di 500 m sono presenti vincoli delle componenti culturali anche se non rientrano nei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 (Fig.05):

- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: b-Aree appartenenti alla rete dei tratturi:
 - o Tratturello Stornara – Lavello N°55- Classe B – Non reintegrato;
 - o Regio Tratturello Candela Montegentile N°54 - Classe B - Non reintegrato
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: c-Aree a rischio Archeologico:
 - LA TORRE 1 Cod FG003653 – Cerignola - Villaggio - Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografie aeree;
 - LA TORRE 2 Cod FG003654 – Cerignola - Villaggio Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografie aeree;
 - LA TORRE 3 Cod FG003655 – Cerignola - Villaggio Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografie aeree;
 - LA TORRE 5 Cod FG003657 – Cerignola - Villaggio Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografie aeree;
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: Aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative: dei Siti interessati da beni storico culturali;
- **Componenti dei Valori Percettivi:** UCP: Strade a valenza paesaggistica;

L'area risulta IDONEA.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è **IDONEA** ai sensi del **Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter) punto 2 e c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *“in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*




Figura 05: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali con buffer di 500 m

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia si riscontra che le aree dell'impianto **NON** insistono su vincoli diretti PPTR. (Fig.06)

Il cavidotto di interconnessione tra il campo agrivoltaico e la alla stazione utente di trasformazione segue quasi esclusivamente le strade pubbliche esistenti. Nel suo percorso attraversa (Fig.06):

- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
- Layer: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (in due tratti)

- Layer: BP - Zone gravate da usi civici (validate) (Ascoli Satriano Foglio 75 p 340, immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei comprensori CONCINTI e LOCAZIONE di ORDONA)
- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi (e relative aree di rispetto)
 - Num_Ordin: 54, Denom_trat: Regio Tratturello Candela Montegentile, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: ASCOLI SATRIANO
 - Num_Ordin: 55, Denom_trat: Tratturello Stornara - Lavello, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: CERIGNOLA
 - Num_Ordin: 37, Denom_trat: Regio Tratturello Foggia Ordona Lavello, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: ASCOLI SATRIANO
 - Num_Ordin: 36, Denom_trat: Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: ASCOLI SATRIANO
- Layer: aree a rischio archeologico: CODICE: FG007083, COMUNE: ASCOLI SATRIANO, PROVINCIA: FG, DENOMINAZI: SAN DONATO, TIPO_SITO: FATTORIA, CATEGORIA: INSEDIAMENTO, FUNZIONE: ABITATIVA/RESIDENZIALE-PRODUTTIVA;, PERIODO: Eta' tardoantica (IV-VI sec.d.C.); Media Eta' repubblicana(ultimo qua, CLASS_PPTR: Aree a Rischio Archeologico, ID_CONDIZI: N.C., EVIDENZA: area di frammenti
- Layer: UCP - Strade a valenza paesaggistica (strade marane)

Nell'elaborato "Relazione illustrativa in riferimento al PPTR" il proponente segnala che per quanto riguarda gli ambiti archeologici le aree sopra menzionate sono state individuate come "Ambiti territoriali di interesse" o "di elevato interesse archeologico" dal Piano Regolatore Generale (PRG).

Tuttavia, queste zone non rientrano tra gli elementi tutelati dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), e il PRG non è ancora stato adeguato al PPTR stesso.

L'area della sottostazione elettrica di Utenza SE di nuova realizzazione, i raccordi e l'ampliamento della SE esistente, nonché il tratto di cavidotto a 36 kV in avvicinamento alla SE, interferiscono con aree gravate da usi civici validati. Il committente dichiara nella relazione "FV.CER01.PD.8.1.0.R00-signed_Relazione Paesaggistica" che per le opere che interessano terreni gravati da usi civici sarà accertata l'effettiva sussistenza e il tipo di vincolo presente e che sarà avviata la relativa procedura di affrancazione.

L'ampliamento della SE esistente interessa il bene storico culturale di fattoria di San Donato censito dal PPTR come ulteriore contesto paesaggistico




Figura 06: Ubicazione impianto e cavidotto rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle AREE NON IDONEE (Fig.07).




Figura 07: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010

Dall'esame della cartografia risulta che il progetto interferisce con aree classificate come "non idonee" ai sensi del R.R. 24/2010, precisamente con l'area intorno alla Fontana Scalandroni, oggetto di Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m.: cod. FG000230, Conservata parzialmente e di età contemporanea.

Impatti cumulativi con altri impianti FER

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue. (Fig.08)




Figura 08: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER

L'analisi rivela la presenza di un parco eolico RO8E1H2 autorizzato e già realizzato, e un parco in progetto, ed impianti fotovoltaici già realizzati (F/CS/C514/1; F/CS/C514/5; F/CS/C514/6) e fotovoltaici approvati ma non ancora realizzati (OO52738, XC44JA6, F/117/06 – quest'ultimo visibile in ortofoto).

Lo Studio di Impatto Ambientale tratta al cap. 6 il tema degli impatti cumulativi, prendendo in considerazione anche gli altri impianti FER dell'area, evidenziando che il campo visivo dell'impianto di progetto risulta quasi completamente assorbito da quello degli impianti fotovoltaici esistenti, autorizzati ed in iter e che la visibilità reale dell'impianto di progetto risulta fortemente condizionata dalla presenza della vegetazione e di altri ostacoli visivi, con il maggior peso percettivo solamente nell'immediata vicinanza dell'osservatore all'impianto. La previsione della fascia di mitigazione dell'impianto posta in corrispondenza dei lati di impianto in affaccio su strade a maggior traffico, attenuerà la percezione dell'impianto offrendo alla vista specie arboree ed arbustive tipiche del paesaggio agrario. Si concorda con tale valutazione.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

Par. 16.1)

- a) Dalla consultazione della banca dati reperibile attraverso la pagina www.accredia.it risulta che la Società progettista dell'impianto denominato **"MALBECK"** che interessa il Comune di Cerignola, in Località La Torre e Pozzo Marano e opere di connessione ricadenti in agro di Ascoli Satriano (FG), è in possesso della seguente certificazione:

N. Certificato: 50 100 11873	TEN PROJECT S.r.l. SEDE LEGALE - Località Chianarile snc - 82010 - SAN MARTINO SANNITA (BN) - Campania
Emesso il 21-03-2013 in corso di validità	Scopo: Progettazione e direzione lavori di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico). Attività di Due Diligence attraverso analisi ed elaborazione di dati anemometrici. Gestione del servizio di manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili (eolico, fotovoltaico)
dall'organismo Accreditato: TUV Italia S.r.l. https://www.tuvsud.com/it	Norma: UNI EN ISO 9001:2015 Schema di Accreditamento: SGQ Settori: 34, 28, 35
Dati aggiornati dall'Organismo il 01/07/2025	Partita IVA: 01465940623

- b) **Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili. Il proponente rimarca che la realizzazione dell'intervento contribuirà a ridurre sensibilmente l'emissione in atmosfera di gas climalteranti e inquinanti e che in soli 20 anni si eviteranno le seguenti immissioni in atmosfera:

- 1444407 t circa di anidride carbonica (il più diffuso gas ad effetto serra)
- 51449 t circa di anidride solforosa
- 1852 t circa di ossidi di azoto (composti direttamente coinvolti nella formazione delle piogge acide)
- 206 t circa di polveri (sostanze coinvolte nella comparsa di sintomatologie allergiche nella popolazione)

- c) Il proponente dichiara una **superficie impianto di 822.008,36 mq di cui effettivamente utilizzata 281.768,60 mq e coltivata di 661.808,70 mq (interna alla recinzione), a cui si sommano 93.054,00 mq di superfici esterne alla recinzione.** La centrale energetica è composta da 8 campi, facenti capo a due distinte aree, e prevede l'installazione di **94.094 moduli** fotovoltaici ciascuno con potenza di 610 Wp di dimensioni (mm) 1134 x 2382 bifacciali in silicio monocristallino, montati su trackers in

acciaio al carbonio galvanizzato, resistente alla corrosione, su pali infissi nel terreno senza opere di fondazione in calcestruzzo, salvo esigenze derivanti dalle caratteristiche del terreno.

L'altezza al mozzo da terra è di circa 3,08 metri mentre la distanza tra i supporti (Pitch) è di 7,50 metri, passo che evita l'ombreggiamento reciproco, consente le operazioni di pulizia e manutenzione e la agevole coltivazione nelle interfile, garantendo il passaggio dei mezzi agricoli, considerando la dimensione dei pannelli, risulta una fascia libera tra gli stessi di circa 5,12 metri.

Nell'insieme si può affermare che sussiste integrazione e coesistenza tra la produzione energetica e quella agricola. L'intervento, in relazione all'inserimento nel paesaggio, cancella la trama agricola esistente e vi si sovrappone imponendo la giacitura ottimale al rendimento energetico dei moduli e configurando un impianto del tipo "a unica tessera" interrotto solo dalla viabilità o dal quadro vincolistico.

In merito alla pulizia e **lavaggio periodico dei pannelli** il proponente asserisce che tali operazioni avverranno quando necessario, tramite *"lavaggio da effettuarsi con ausilio di botte irroratrice (carro botte trainato da trattore a ruote) al fine di garantire la pressione necessaria (almeno 10 bar) in grado di asportare le impurità sugli specchi"*. Per il lavaggio inoltre si dichiara che *"non verranno utilizzati additivi o solventi di sorta"*.

- d) L'impianto **Non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche e coinvolge aree condotte a seminativo. Le stesse, in base agli strumenti urbanistici in vigore, sono zonizzate come "agricole", ed effettivamente come tali utilizzate e trattate di terreni "seminativi semplici in aree non irrigue".

Le opere che modificano maggiormente l'ambiente e il paesaggio agricolo, oltre ai pannelli FTV su trackers, sono il **sistema di illuminazione e videosorveglianza** che prevede pali porta lampade e telecamere, con passo ogni 50 metri, **la nuova viabilità interna 45.640 mq** caratterizzata da larghezza di carreggiata mai inferiore a 4,00 metri e le **25 cabine di campo, 9 cabine per servizi ausiliari, 1 cabina di smistamento utente** e la futura SSE.

- e) La progettazione agronomica dell'impianto **Non** prevede il mantenimento della coltura attuale che vede suoli condotti a seminativo, prevalentemente a frumento, prevedendo l'orientamento colturale con la coltivazione di specie erbacee. Tale coltura, sebbene non sia compresa tra le coltivazioni di Pregio struttura a tutti gli effetti il paesaggio e la produzione, che rientra fra quelle tipiche della tradizione.

Il piano colturale di progetto prevede:

- Coltivazione di leguminose da granella e foraggio con vocazione mellifera (aree interne alla recinzione);
 - Ficodindieto (aree esterne alla recinzione);
 - Apicoltura con installazione di n. 55 arnie
- f) Il progetto, prevede uso di pannelli bifacciali su inseguitori solari, in grado di sfruttare al massimo la radiazione solare per la produzione di energia.
- g) Il proponente **Non** è un'azienda agricola bensì una Società che si occupa di Produzione di energia elettrica (allo stato inattiva) con Codice **ATECO 35.11.00**.
- h) Non pertinente con l'intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

Par. 16.2) L'intervento **Non** soddisfa molti dei numerosi criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di **mitigazione visiva e ambientale** la creazione di una *"fascia arborea produttiva e mitigativa"* perimetrale lungo le recinzioni ampia 5 metri costituita da:

- una fila di ulivi costituita da n. 552 Olea europea (per produrre Olio) sempreverde, posta all'esterno della recinzione, in grado di garantire una copertura annuale;
- siepe arbustiva con specie autoctone alla base per garantire la copertura della parte più bassa dell'impianto e per ottenere una celere ed efficace rinaturalizzazione, scegliendo piante a vocazione mellifera, tra cui Phyllirea Spp. e lo Spartium Junceum, Arbutus Unedo e Cornus Mas.




Figura 09: Particolare opere di mitigazione

Par. 16.4) l'area in progetto si trova al limite di due ambiti: Ambito 3 del PPTR – Tavoliere (cui rientra la SE) e l'Ambito 4 del PPTR – Ofanto. In particolare ricade nelle figure territoriali e paesaggistiche “La media Valle dell’Ofanto” per quanto riguarda i campi fotovoltaici e “Le marane di Ascoli Satriano” per quanto riguarda le opere di connessione. Il paesaggio dominante che si riscontra anche nell'area di che trattasi è quello del seminativo a trama larga, segnato anche dalle opere della Riforma Agraria.

Le aree di progetto sono caratterizzate dalla presenza di Versanti, sono sensibili dal punto di vista dell'interesse archeologico e delle risorse idriche, sebbene ciò non si rilevi nello strumento urbanistico.

Le aree dell'impianto fotovoltaico sono ubicate all'esterno di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/04, brevi tratti di cavidotto a 36 kV e la Stazione Elettrica di Utenza interferiscono invece con aree gravate dagli usi civici.

Nell'area di intervento non vi sono colture di pregio, tuttavia la coltivazione del frumento, benché non rientri nei Disciplinari di Produzione è certamente una coltura tradizionale, caratteristica e strutturante il paesaggio.

Par. 16.5) Il proponente intende mettere in atto misure di mitigazione e di compensazione realizzando quanto indicato al precedente Punto 16.3 e specifica che in relazione all'impoverimento di risorse la scelta in favore della realizzazione di un impianto agrivoltaico consente il duplice sfruttamento delle aree, compensando in parte la sottrazione di uso agricolo. Ulteriore elemento da considerarsi è la scelta di specie sempre verdi e la riduzione di emissione di gas climalteranti nella fase di esercizio dell'impianto.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*” che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022

è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Colture proposte

Secondo quanto riportato nell'elaborato “FV.CER01.PD.8.5.0-Relazione Pedoagronomica” l'attuale coltivazione dell'area è indirizzo cerealicolo (Grano e Orzo).

Il piano agronomico prevedrà all'esterno della recinzione perimetrale come fascia di mitigazione un impianto misto, composto da un filare arboreo produttivo e da una parte arbustiva collocata a ridosso della recinzione con disposizione naturaliforme, composta da essenze del luogo da gestire in regime di asciutto. Una fascia di terreno larga complessivamente 5 m e lunga circa 1380 m sarà coltivata con piante di Olivo.

All'interno delle superfici del parco agrivoltaico, invece, la proposta di coltivazione prevede, in sintesi leguminose da granella e da foraggio con attitudine mellifera (sulla). Inoltre, alcune superfici limitrofe alle zone di progetto verranno considerate organiche al progetto e saranno gestite prevedendo un ficodindieto in asciutto.

Inoltre sarà anche effettuata l'apicoltura con l'utilizzo di 70 arnie.



Figura 10: Suddivisione aree interessate dal progetto agricolo

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati da quanto riportato nell'elaborato “FV.CER01.PD.03.R00 Relazione di rispondenza dell'impianto agrovoltaico ai requisiti di norma per l'agrovoltaico”:

REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"													
Caratteristiche pannello fotovoltaico				dimensioni modulo		L1 [mm]	2382	superficie modulo		2.701	potenza modulo (Wp)		610
						L2 [mm]	1134						
CAMPO	N. MODULI	Inghombro tracker - Spv [mq]	Sn - min pannelli	Sc - cabine [mq]	Sn [mq]	Viabilità interna [mq]	Fascia di mitigazione compresa nel piano agronomico [mq]	Area racchiusa dalla recinzione [mq]	S agricola interna [mq]	Superficie coltivata esterna alla recinzione [mq]	Stot [mq]	Sagricola/Stot [0,7]	Spv/Stot «LAOR» 540%
1	38.480	103.941,71	59.607,21	209,90	59.817,11	105.045,31	6.846,9	363.961,13	199.096,71	60340,97	326.103,73	0,8	31,87%
2	17.082	46.141,69	26.460,77	80,30	26.541,07	5.778,12	3.543,9	169.431,06	137.111,67	8840,41	176.037,22	0,8	26,21%
3	7.238	19.524,19	11.196,49	62,10	11.258,59	4.335,74	-	73.256,78	57.662,45	0	68.921,04	0,8	26,33%
4	14.820	40.031,61	22.956,83	62,10	23.018,93	6.563,71	1.459,2	144.872,02	115.289,38	0	139.767,55	0,8	26,64%
5	2.366	6.391,01	3.665,04	43,90	3.708,94	2.630,21	-	27.014,45	20.675,30	0	24.384,24	0,8	26,21%
6	4.810	12.992,71	7.450,90	43,90	7.494,80	4.351,26	-	51.747,66	39.901,60	0	47.396,40	0,8	27,41%
7	1.378	3.722,24	2.134,58	25,70	2.160,28	2.322,00	642,4	17.740,67	13.258,39	0	16.061,07	0,9	23,19%
8	7.930	21.420,42	12.283,92	69,60	12.353,52	4.389,00	1.354,0	95.553,49	78.810,97	23872,63	116.391,12	0,9	18,40%
TOTALE	94.094	254.165,6	145.755,7	597,5	146.353,2	135.415,4	13.846,5	943.577,3	661.898,7	93.054,0	915.062,4		

Stot [mq] escluse coltivazioni esterne	Sagricola/Stot	Spv/Stot
265.762,76	0,77	39,11%
167.196,81	0,84	27,60%
68.921,04	0,84	28,33%
139.767,55	0,84	28,64%
24.384,24	0,85	26,21%
47.396,40	0,84	27,41%
16.061,07	0,87	23,18%
92.518,49	0,87	23,15%
TOTALE	822.008,36	

Nell'elaborato succitato si includono nell'area totale dell'agrivoltaico anche le aree coltivate a Fico d'india esterne allo stesso e le fasce di mitigazione che non rientrano nella superficie totale recintata.

I tracker monoassiali (Figura 11) nella loro posizione più bassa raggiungono 2,10 m da terra, mentre l'altezza massima in posizione orizzontale sarà di circa 3,018 metri per un'altezza massima di 4,068 m in posizione di massima inclinazione. Il proponente dichiara che l'interdistanza tra i tracker è di 7,50 metri, ma manca un elaborato grafico a conferma. Con questa configurazione nella posizione orizzontale restano 5,12 m che consente il passaggio dei mezzi.




Figura 10: Sezione particolari costruttivi

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo la superficie totale dell'agrivoltaico è solo quella recintata di 94,3577 ha, mentre si considera solo l'area coltivabile interna di 66,1808 ha, Abbiamo quindi:

$Sagr/Stot = 66,1808 / 94,3577 = 0,70$ che è il minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Tale requisito è rispettato

Tale requisito è rispettato

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, per il LAOR abbiamo:

$Spv / Stot = 25,4165 / 94,3577 = 0,26$ inferiore allo 0,40

Tale requisito è rispettato

Rispetto del requisito B

1. la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione
2. la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nell'elaborato "FV.CER01.PD.03.R00 Relazione di rispondenza dell'impianto agrovoltico ai requisiti di norma per l'agrovoltico" si riporta che l'area è ad indirizzo cerealicolo di grano e orzo, mentre il progetto dell'impianto agrovoltico prevede come nuovi indirizzi agricoli:

- Leguminose da granella (soia, pisello);
- Leguminose da foraggio ad attitudine mellifera (erba medica);
- Fico d'India su aree esterne all'agrovoltico.

Ma manca sia un calcolo della resa ante operam delle colture attuali che post operam delle attività agricole proposte.

Per questi motivi non è possibile verificare se la resa post operam è maggiore o se si sia mantenuta quella ante operam e quindi se è mantenuta la continuità agricola e la resa o si è passati ad una resa maggiore.

Tale requisito non è verificato

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.

Dall'elaborato "FV.CER01.PD.03.R00 Relazione di rispondenza dell'impianto agrovoltico ai requisiti di norma per l'agrovoltico" si riporta che il tessuto originario ha storicamente fatto riferimento ad un tipo di agricoltura tradizionale vocata alla coltivazione intensiva a indirizzo cerealicolo.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, non è possibile verificare che si è passati ad una coltivazione con una rendita pari o superiore a quella attuale.

Viene riportata anche genericamente una attività di apicoltura, ma non vi è nulla in merito a come verrà effettuata, da chi e come si intende posizionare le arnie nell'impianto.

Non sono state rilevate colture di pregio, ma la coltivazione del grano si può considerare una coltura tradizionale dei luoghi come rilevato nelle relazioni agronomiche.

Comunque l'indirizzo produttivo intensivo cerealicolo viene sostituito con un indirizzo più estensivo prevalentemente a leguminose e specie da foraggio, sulla base delle considerazioni effettuate, non si dimostra il passaggio ad un indirizzo produttivo più elevato mancando una dimostrazione di una resa maggiore.


Tale requisito non è verificato

Figura 12: Carta uso del Suolo Regione Puglia

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

Il proponente dichiara che nell'impianto agrivoltaico in esame:

$FV_{agri} \ 123,62 \text{ GWh/ha/anno}$

$FV_{standard} \ 129,77 \text{ GWh/ha/anno}$

$FV_{agri} / FV_{standard} = 0,95 \geq 0,6$

Rispetto del requisito C "Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra"

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima di 2,10 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1. ***Tale requisito è rispettato***

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: Il Proponente dichiara genericamente che se l'impianto sarà dotato di sistemi di raccolta delle acque meteoriche la si utilizzerà per l'irrigazione, ma di fatto non vi è nulla in progetto.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: Il Proponente dichiara genericamente che può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo: I terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni, quindi non è applicabile, ma il proponente dichiara genericamente che potrebbe essere effettuata attraverso la relazione tecnica asseverata da un agronomo sulla continuità agricola.

E.2 Monitoraggio del microclima: Il Proponente dichiara genericamente che si può effettuare il monitoraggio del microclima attraverso l'utilizzo di sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto, ma di fatto non vi è nulla in progetto.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

La ditta proponente non è una azienda agricola nè risulta impegno per la costituzione di un'ATI o partecipazione con aziende agricole e la produzione energetica. La produzione di energia elettrica è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica da realizzare Agrivoltaico denominato "MALBECK", di potenza pari a 57,40 MWp e potenza nominale di connessione pari a 45,00 MW da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) in località "La Torre" e "Pozzo Marano" e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel Comune

di Ascoli Satriano (FG) in località "San Donato" presentato dalla società proponente **Engie Malbeck S.r.l.** si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 **lett.C quater**;
- **Interferisce** parzialmente con aree classificate come "non idonee" ai sensi del Regolamento Regionale 24/2010;

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala la presenza di un parco eolico autorizzato e realizzato ed altri interventi in corso di realizzazione, che tuttavia non contribuiscono a determinare effetti cumulativi particolarmente rilevanti.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al **Punto 16 D.M. 10-9-2010** si osserva che l'intervento **non** soddisfa diversi fra i criteri di norma ritenuti positivi in fase di valutazione dei progetti, sebbene in progetto siano proposte opere di **mitigazione** per armonizzare l'inserimento nel contesto, restituendo al passaggio naturalità, risorse e un ripristino ecologico in cambio della sottrazione di suoli tradizionalmente prettamente agricoli.

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto **NON** verifica il rispetto di tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici:

- Risulta rispettato il calcolo dell'area minima agricola e del LAOR;
- In riferimento al piano colturale proposto, viene mantenuto l'orientamento colturale con la coltivazione di colture quali le leguminose da granella e da foraggio e l'inserimento di un allevamento apistico con arnie non viene rispettato il principio del mantenimento dell'indirizzo produttivo ed economico dello stato di fatto poiché l'attuale coltivazione prevalente dell'area di progetto è cerealicola.
- Non è possibile effettuare una verifica sulla resa del futuro piano colturale o il passaggio ad un valore economico superiore perché non sono riportati i dati di riferimento relativi sia alla resa dell'attuale indirizzo produttivo che quella post operam.
- La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici di 7,5 m in asse ai pali dei tracker e permette l'utilizzo dei mezzi agricoli;

Si evidenzia però che manca un elaborato grafico di dettaglio della configurazione spaziale dell'impianto con evidenziata la distanza tra i tracker, la distanza tra i pannelli al pich e l'angolo massimo di inclinazione rispetto all'orizzontale.

Per quanto riguarda il piano di coltivazione nell'impianto Agrivoltaico il progetto prevede il passaggio di suoli agricoli produttivi prevalentemente impiegati per la coltivazione di cereali da granella, alla coltivazione di leguminose da granella in rotazione con foraggio ad attitudine mellifera (*Sulla*), l'inserimento di arnie all'interno dei campi per allevamento di api e, nelle aree esterne, l'inserimento di un ficodindieto. E' prevista anche la realizzazione di una fascia di mitigazione con la piantumazione, lungo il perimetro esterno al campo agrivoltaico, di una fascia arborea produttiva e mitigativa, di ampiezza pari a 5 m con una fascia di ulivi e una siepe arbustiva con essenze autoctone.

Si riscontra che la filiera cerealicola rappresenta un pilastro produttivo rilevante per l'agricoltura locale e che la Puglia è una regione leader nel settore del biologico in Italia, per la produzione del grano duro pertanto si ravvisa una potenziale perdita in tal senso.

Da progetto non è stato adeguatamente rappresentato nel dettaglio il piano delle rotazioni sui campi agrivoltaici, e mancano le evidenze degli spazi di manovra indispensabili per la raccolta e svuotamento della granella.